



Comune di
CHiusA DI SAN MICHELE

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016
<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it> e:mail chiusasmichele@tin.it
posta cert. protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(Redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m. e i.)

Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 6/2/2013

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Ferrara

Il Sindaco

Domenico Usseglio

SOMMARIO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ART. 2 – FINALITÀ	PAG. 5
ART. 3 - NORME DI RINVIO	PAG. 5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	PAG. 5
ART. 5 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	PAG. 6
ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	PAG. 6
ART. 7 - CRITERI GESTIONALI	PAG. 6
ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI	PAG. 7
ART. 9 - MODALITA' OPERATIVE	PAG. 8

CAPO 2 -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	PAG.10
ART. 11 - PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	PAG.11
ART. 12 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA' E INTERRATE	PAG.11
ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	PAG.12
ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE	PAG.12
ART. 15 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA	PAG.12
ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA	PAG.13
ART. 17 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	PAG.13
ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA	PAG.13
ART. 19 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO	PAG.14
ART. 20 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	PAG.14
ART. 21 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	PAG.14
ART. 22 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE)	PAG.15
ART. 23 - CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE	PAG.15
ART. 24 - CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI	PAG.16
ART. 25 – CONFERIMENTO DI INDUMENTI USATI	PAG.16
ART. 26 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	PAG.16
ART. 27- CONFERIMENTI PRESSO L'ECOCENTRO CONSORTILE	PAG.17

CAPO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 28 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI_____	PAG.19
ART. 29 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI_____	PAG.19
ART. 30-RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI_____	PAG.19
ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI___	PAG.20
ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	PAG.20
ART. 33- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI_____	PAG.20
ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE _____	PAG.20
ART. 35- PULIZIA DEI MARCIAPIEDI_____	PAG.21
ART. 36 - DEIEZIONI CANINE_____	PAG.21
ART. 37- CAROGNE ANIMALI_____	PAG.21
ART. 38- RACCOLTA SIRINGHE_____	PAG.21
ART. 39 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI_____	PAG.21
ART. 40 - RIFIUTI CIMITERIALI_____	PAG.22
ART. 41 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI_____	PAG.22

CAPO 4 - OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	PAG.23
ART. 43 – DIVIETI_____	PAG.23
ART. 44 – CONTROLLI_____	PAG.23
ART. 45 – ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE_____	PAG.24
ART. 46 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI_____	PAG.24
ART. 47 – RISARCIMENTI DANNI_____	PAG.24
ART. 48- SANZIONI_____	PAG.25
ALLEGATO A) TABELLA DELLE SANZIONI_____	PAG.25

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento con riferimento alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e del programma provinciali, si prefigge lo scopo della tutela e del miglioramento dell'ambiente prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia ed i criteri in materia di gestione dei rifiuti urbani.

2. Qualora nel testo ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, si deve intendere il Regolamento di Raccolta Rifiuti Urbani.

3. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

4. Le prescrizioni si applicano:

- a) al modo di conferire i rifiuti con il sistema di raccolta a domicilio, con isole di prossimità, interrate o presso gli Ecocentri consortili;
- b) alla raccolta differenziata delle parti riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, quali oli minerali, farmaci, batterie per automobile, pile esauste, materiali individuati come RAEE (frigoriferi, grandi e piccoli elettrodomestici, ecc.) ecc.;
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- j) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- k) alla raccolta dei rifiuti cimiteriali;
- l) alla raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche;
- m) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati, al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti;
- n) alla promozione di campagne di sensibilizzazione ed informazione di tutti i cittadini attraverso le metodologie più appropriate e attuali;
- o) alla promozione di specifiche convenzioni per il riutilizzo di particolari rifiuti che rappresentano delle risorse con particolare attenzione anche agli aspetti etico sociali.

5. Per la definizione tecnica dei termini utilizzati nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D.lgs 152/2006 e s.m. e i.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La gestione dei rifiuti urbani assicura sempre la tutela igienico-sanitaria. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute e senza usare metodi dannosi all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

2. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 - NORME DI RINVIO

1. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme di principio, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo quanto prescrive la legge. Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati dalla Regione Piemonte e dal Consorzio di Bacino.

A) Rifiuti Urbani

- Rifiuti urbani domestici non ingombranti
- Rifiuti urbani domestici ingombranti
- Rifiuti urbani pericolosi
- Rifiuti urbani di giardini privati
- Rifiuti urbani esterni
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani

B) Rifiuti Speciali

C) Rifiuti Pericolosi

D) Rifiuti Speciali Assimilabili

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. In via transitoria e nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'art. 195, 2 comma, lettera e) del Dlgs 152/2006, e dell'approvazione del regolamento tipo che verrà approvato dal Consorzio di Bacino, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il Gestore del servizio è preposto al controllo del rispetto delle norme per l'assimilazione dei rifiuti.

ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/06, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 7 - CRITERI GESTIONALI

1. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dalle leggi statali e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

2. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

3. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, pertanto, è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscono da parte degli operatori addetti alla raccolta, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

4. Sono previste, in funzione delle utenze considerate e delle conformazione geomorfologia del territorio, le seguenti modalità di conferimento e successiva raccolta:

- ritiro internalizzato a domicilio con sistema di raccolta "porta porta";
- ritiro esternalizzato presso "isole di prossimità collettive" per le utenze che non possono essere servite con sistema di raccolta domiciliare detta "porta porta" o nelle borgate;
- conferimento presso centri di raccolta consortili;
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore per alcune tipologie di rifiuto e per alcune utenze particolari.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso le singole utenze nei giorni ed orari prefissati.

ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Nel Comune di Chiusa di San Michele la raccolta dei rifiuti avviene con:
 - a) il porta porta per i rifiuti indifferenziato residuale,
 - b) presso le Isole di prossimità con accesso controllato e personalizzato per carta e cartone, vetro, plastica e lattine, organico, verde e sfalci
 - c) ingombranti e beni durevoli e materiali individuati come RAEE il ritiro avviene su richiesta dell'utente o consegna diretta agli ecocentri consortili.
 - d) il conferimento avviene nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di pile e farmaci scaduti e per gli indumenti usati.
2. Per la modalità di raccolta a "porta a porta" è fatto obbligo al cittadino o al legale rappresentate dell'immobile e/o condomini:
 - farsi consegnare ed accettare la dotazione dei contenitori;
 - utilizzare solo ed esclusivamente i contenitori forniti per l'espletamento del servizio;
 - custodire i contenitori ricevuti dal gestore all'interno delle aree private o pertinenze dell'immobile;
 - esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione, secondo il calendario prestabilito, sulla pubblica via, nella posizione stabilita e concordata con il gestore del servizio;
 - ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque non oltre le ore 18, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - di custodire, tenere in buono stato e lavare, deodorare e disinfettare periodicamente i contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito.
3. Qualora si ravvisi la necessità il gestore, autorizzato dai singoli utenti con apposita convenzione, potrà ritirare i contenitori anche nelle proprietà private.
4. I contenitori del "porta a porta" posizionati in aree pubbliche, sono dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati dal Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà determinare che l'utenza partecipi in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura ed al suo mantenimento.
5. La dislocazione delle "isole di prossimità" viene stabilita dall'Amministrazione Comunale. Gli utenti saranno muniti di apposita chiave per ogni contenitore.
6. Per le utenze servite con le modalità delle "isole di prossimità" è fatto obbligo conferire i propri rifiuti separatamente secondo i principi del presente regolamento; la mancata osservanza di questi criteri di differenziazione sarà sanzionata.
7. Il ritiro su chiamata è utilizzato esclusivamente per il ritiro dei rifiuti ingombranti.
8. Alcune utenze singole o produttrici di consistenti quantità di materiali potranno avvalersi del servizio a chiamata esclusivamente a seguito autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e del gestore della raccolta.
9. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio il quale fisserà l'appuntamento e le modalità di raccolta. Il gestore del servizio assicurerà che la raccolta avverrà nei tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
10. Il conferimento dei rifiuti e successivo ritiro è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:
 - a) indifferenziato residuale,
 - b) carta e cartone,
 - c) vetro,
 - d) plastica e lattine,
 - e) organico,
 - f) verde e sfalci,
 - g) ingombranti e beni durevoli e materiali individuati come RAEE.

11. I materiali inerti provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche, sono conferiti, dai proprietari, negli Ecocentri consortili della Valle Susa secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti.

Le utenze non domestiche potranno conferire i materiali inerti nei limiti e secondo le disposizioni negli ecocentri autorizzati, con addebito dei costi.

12. Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile da tutti i cittadini che dispongono di giardino ed orto nel territorio comunale.

13. Le presenti disposizioni, che disciplinano le modalità di espletamento del servizio, possono subire modifiche non sostanziali a seguito di diverse esigenze organizzative e vengono comunicate agli utenti.

In ogni caso si fa riferimento per quanto non specificato nel presente Regolamento, al Disciplinare Tecnico Attuativo stipulato tra il Comune, il Consorzio di bacino e il Gestore del servizio.

14. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale. Per le zone servite parzialmente si applicano le disposizioni previste in materia di tassa o di tariffa previste dai rispettivi regolamenti.

ART. 9 - MODALITÀ' OPERATIVE

1. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati deve essere:

- Frazione organica: MARRONE
- Carta e Cartone: BIANCO
- Rifiuto indifferenziato: VERDE
- Vetro: BLU
- Plastica e lattine: GIALLO
- Verde e sfalci: ARANCIO

2. La raccolta porta a porta è attivata per il rifiuto indifferenziato presso le utenze domestiche e non domestiche, il mercoledì mattina di ogni settimana, anche nei giorni festivi. mentre per la raccolta presso le isole di prossimità dei materiali organico, vetro, carta e cartone, plastica e lattine, verde e sfalci, le frequenze settimanali minime sono le seguenti:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Filiere	[n° giorni settimana]	[n° giorni settimana]
Organico	2	2
Vetro	1	1
Carta	1*	1
Plastica	1*	1
Verde	1	1

* Qualora la superficie dell'isola di prossimità non consente il posizionamento del numero adeguato dei cassonetti per il numero di famiglie interessate la frequenza di raccolta è bisettimanale

3. Il lavaggio (compresa la sanificazione e deodorazione) dei contenitori delle isole di prossimità viene effettuato con le seguenti frequenze minime e con una periodicità maggiore nel periodo estivo:

Materiale	Frequenza di lavaggio
indifferenziato	almeno 5 volte all'anno, vedi comma 4
Organico	almeno 8 volte all'anno
Carta/cartone	almeno 1 volta all'anno
Plastica	almeno 1 volta all'anno
Verde	almeno 1 volta all'anno
Vetro	almeno 1 volta all'anno

4. Il lavaggio (e la disinfezione) dei contenitori consegnati agli utenti del porta a porta rimane a loro carico.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo (elenco delle vie, giorni di raccolta e modalità per il lavaggio, servizi suppletivi ecc..) si fa riferimento al disciplinare Tecnico Attuativo, stipulato tra Consorzio di Bacino, Comune e il Gestore del servizio.

CAPO 2 -GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Per il ritiro a domicilio dell'indifferenziato residuo, è prevista la consegna, ad ogni singola unità abitativa ovvero ad ogni utenza condominiale, di contenitori dedicati ad eccezione casi particolari.

2. Tutti i contenitori devono essere posizionati nelle aree private interne al fabbricato o in aree pertinenziali private esterne recintate, su una superficie preferibilmente piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Quando in un fabbricato siano presenti più unità immobiliari, viene individuata obbligatoriamente una sola utenza condominiale, che collocherà i contenitori su di un'adeguata area comune al condominio, nel rispetto del comma 2.

4. I contenitori per l'indifferenziato residuo, collocati su aree sia pubbliche sia private non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali siano presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive (Circolare Regionale n. 3/AMB/SAN del 25.07.2005).

5. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private (conforme alle norme vigenti del codice della strada).

6. Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti, i proprietari o gli amministratori degli immobili, chiedono all'amministrazione comunale il posizionamento dei contenitori su aree pubbliche, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

7. Tali istanze adeguatamente motivate sono esaminate dal tecnico comunale, in accordo con il gestore della raccolta, che verifica il luogo. Accertata la mancanza o l'inefficienza di spazi interni privati o pertinenziali esterni, il Comune rilascia specifica autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessario allo stazionamento dei contenitori. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita in base a criteri di ottimizzazione del servizio, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale. In ogni caso verranno collocati in spazi appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale.

8. I contenitori posizionati in aree pubbliche, sono dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati dal Comune. In tal caso l'amministrazione comunale potrà determinare che l'utenza partecipi in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura.

9. I contenitori forniti all'utenza singola o condominiale, salvo quelli autorizzati ad essere posti su area pubblica, possono essere dotati di apposito sistema di chiusura fornito dal gestore del servizio, su richiesta del privato e con oneri a proprio carico.

10. Per il servizio di svuotamento i contenitori devono essere esposti fronte strada, nei giorni e negli orari stabiliti, nell'area predisposta all'operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l'opzione sia stata concordata), dagli stessi utenti o da persone incaricate dagli stessi o dall'amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. I giorni e gli orari di esposizione sono comunicati dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio (attraverso idonei avvisi e sul sito istituzionale). Il ritiro dei contenitori deve avvenire, di norma, finite le operazioni di svuotamento e devono rimanere esposti il minor tempo possibile, comunque non oltre le ore 18 del giorno di ritiro, fatti salvi i casi di forza maggiore.

11. Durante il servizio della raccolta dell'indifferenziato non vengono svuotati i contenitori che contengono rifiuti differenziabili.

12. Per i casi di ritiro dei contenitori su area privata, previo accordo con il Comune e il gestore del servizio, il proprietario o l'amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative. Nei casi non ritenuti indispensabili ed autorizzato dal comune gli oneri economici saranno a carico dei privati, mediante rapporto diretto fra gestore ed utente.

13. I contenitori sono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. In caso di rottura accidentale o di difetto di funzionamento, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione.

14. I contenitori per la raccolta dovranno avere tutte le caratteristiche per essere a norma con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

15. Per quanto compatibili le stesse norme si applicano alle utenze non domestiche.

ART. 11 - PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali alle unità abitative e produttive, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area di idonee dimensioni, destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

Per le utenze condominiali e produttive che necessitano di contenitori superiori a lt. 120, l'area dovrà essere pavimentata e recintata.

Si devono inoltre rispettare le condizioni dell'art. 10 e in particolare il comma 5.

2. Tale area deve preferibilmente essere ubicata sul fronte strada e coperta.

ART. 12 - UTILIZZO DELLE ISOLE DI PROSSIMITA'

1. L'Amministrazione Comunale ha individuato delle aree per il conferimento dei rifiuti differenziati presso isole ecologiche di prossimità, le quali vengono considerate bene comune.

2. Nelle isole di prossimità può avvenire la raccolta delle filiere (organico, vetro, lattine e plastica, carta, verde e sfalci) per esigenze tecniche nelle Borgate ed in alcune isole di prossimità, individuate dal gestore della raccolta in accordo con l'Amministrazione Comunale anche l'indifferenziato residuale.

3. Agli utenti delle isole ecologiche di prossimità vengono consegnate le chiavi per l'utilizzo dei contenitori. L'Amministrazione Comunale potrà determinare che l'utenza, delle singole isole di prossimità, partecipi, in tutto o in parte al costo del sistema di chiusura, in caso di smarrimento, danneggiamento o deterioramento dello stesso.

4. Sono autorizzati all'uso delle isole ecologiche di prossimità:

a) tutti gli utenti residenti, in un nucleo di case individuato in un perimetro;

5. Il conferimento a mezzo delle isole di prossimità deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti organici devono essere contenuti in involucri, possibilmente biodegradabili, ben chiusi;

b) i materiali in genere vanno ridotti di volume;

c) i cassonetti delle isole di prossimità devono sempre essere chiusi a chiave; qualora siano colmi non è consentito introdurre altri rifiuti che ne impediscono la chiusura, in questo caso i rifiuti devono essere riportati a casa in attesa della prossima raccolta periodica.

d) devono essere osservate le indicazioni scritte sui cassonetti o negli appositi spazi informativi.

6. E' vietato:

- a) utilizzare il proprio accesso per conferire rifiuti altrui e cedere in uso a terzi non autorizzati la propria chiave
- b) collocare nei cassonetti materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
- c) Depositare rifiuti, anche se dentro sacchetti o in altri contenitori, nei pressi o fuori dei contenitori dell'isola di prossimità ,(vedi punto 5 lettera c).
- d) introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.)
- e) affiggere sui cassonetti qualsiasi tipo di manifesto pubblicitario.

ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della Strada. E' consentito l'accesso, per il tempo strettamente necessario, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali e la fermata in zone soggette a divieto.

ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

1. La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata con il sistema del porta a porta e nelle isole di prossimità ove previste.

2. La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate. Nel rifiuto indifferenziato possono essere inserite le radiografie e simili.

3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali è vietato immettere:

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata (organico, vetro, lattine e plastica, carta);
- beni ingombranti e beni durevoli, RAEE verde e sfalci, inerti;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori al fine di evitare l'esposizione di sacchi a terra.

5. La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati.

ART. 15 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata nelle isole di prossimità.

2. Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole, imballaggi e confezioni di cartone o cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita ,sacchetti di carta, contenitori di tetrapak per alimenti, ecc.

3. Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta, carta carbone, carta chimica, polistirolo ecc..

4. Le isole di prossimità e le utenze non domestiche, sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati.

5. Tutti gli imballaggi di cartone devono essere ridotti al minimo di volume.

ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio della frazione organica deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata nelle isole di prossimità.
3. Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche, ecc..
4. E' fatta salva la specifica normativa sanitaria per gli scarti derivanti dall'attività di macelleria e pescheria che sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.
5. Le utenze sono dotate di una biopattumiera marrone da utilizzarsi per il conferimento dell'organico all'interno delle mura domestiche. Detta biopattumiera non deve essere esposta per la raccolta ma è di uso esclusivo all'interno dei locali. Il materiale dovrà essere contenuto in sacchetti ben chiusi possibilmente biodegradabili, per evitare imbrattamenti e limitare l'impatto odoroso.
6. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori delle isole di prossimità.
7. Gli svuotamenti sono previsti con cadenze periodiche calendarizzate.

ART. 17- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.
2. E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura sminuzzato, sfalci dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e trucioli di legno non trattato ecc..
3. Il compostaggio domestico può essere praticato da tutti i cittadini che dispongono, sulla base di un titolo giuridico idoneo, di un prato, giardino e/o orto all'interno del territorio comunale. Può essere utilizzato il cumulo (tampa), il biocomposter e concimaia agricola. Tale pratica non deve procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.
4. L'Amministrazione Comunale può favorire la pratica del compostaggio domestico individuando meccanismi di incentivazione e istituendo un albo dei compostatori. Le utenze che grazie alla pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali incentivazioni e che risultano iscritte nell'albo dei compostatori, non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica. Si applicano le disposizioni speciali previste nel Regolamento comunale per la tassa/tariffa.

ART. 18 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE IN ACCIAIO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è effettuata nelle isole di prossimità
2. Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi di sciroppi e creme, confezioni rigide per dolci, buste e sacchetti per alimenti. Vaschette per alimenti, per gelati, reti per frutta e verdura. Vasetti Yogurt, confezioni per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari. Contenitori per alimenti, bombolette spray vuote per alimenti e per l'igiene personale. Chiusure metalliche per vasetti di vetro (es. quelle delle confetture, miele e passate di pomodoro), tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro. Scatole in acciaio per le confezioni regalo dei biscotti, cioccolati dolci e liquori. Lattine per bevande. Vaschette per la conservazione e il congelamento di alimenti. Fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi yogurt.

scatolette per alimenti anche per gli animali. Tubetti per conserve e prodotti di cosmetica, sacchetti per la spesa, polistirolo da imballaggio, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ecc.).

3. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (devono essere portati agli ecocentri).

4. Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui: gli utenti sono tenuti a svuotarli e ad effettuare un rapido risciacquo.

5. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli.

6. Le isole di prossimità sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati.

ART. 19 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro è effettuata nelle isole di prossimità .

2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale , cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica, porcellana e terracotta. Non devono inoltre essere conferiti frammenti taglienti di rilevanti dimensioni.

3. Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso la stazione di conferimento ecocentri).

4. Gli utenti devono svuotare gli oggetti di vetro ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi.

5. Le isole di prossimità sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati.

ART. 20 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta differenziata della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata nelle isole di prossimità.

2. Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni.

3. La frazione verde conferita nei cassonetti deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale come ad esempio sacchetti e materiali plastici, carta, organico, inerti, terra e pietre ecc...

4. La frazione verde quando di notevole quantità deve essere consegnata presso le stazioni di conferimento (ecocentri consortili predisposti).

5. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore, potrà in alcuni periodi dell'anno (es. periodo della potatura) intensificare il ritiro del verde dai cassonetti o promuovere altre forme di raccolta.

6. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico che costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta.

ART. 21 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti è effettuata su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo le diverse modalità che verranno previamente comunicate ai cittadini.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi, mobili, reti, letti, complementi d'arredo ecc.), i materiali ferrosi di uso domestico, legname ecc.
3. L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.
4. E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario e il luogo di conferimento che deve corrispondere al punto in cui si mette settimanalmente il bidone dell'indifferenziata e non presso le isole di prossimità.
5. Il servizio di ritiro è attivato per le utenze domestiche e non domestiche. Il conferimento è ammesso nei limiti previsti dal gestore del servizio.
6. I rifiuti ingombranti possono essere consegnati, direttamente dagli utenti, anche presso la stazione di conferimento (ecocentri consortili).

ART. 22 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE).

1. Per RAEE si intendono i materiali individuati dal Dlgs n. 151/2005 e relativi allegati. A titolo esemplificativo sono compresi i frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, computer, giocattoli elettrici, elettrodomestici vari, forni a micro onde, forni elettrici, lampadine, condizionatori, neon, stereo, radio, apparecchi per il fai da te (trapani, seghe elettriche, fresatrici) ecc. e in generale tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici.
2. I distributori (attività commerciali) hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente le apparecchiature usate al momento della vendita di quelle nuove all'acquirente, a ragione di uno contro uno.
3. Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma 2, è prevista anche la raccolta differenziata domiciliare dei RAEE su richiesta dell'utente, al numero verde del gestore del servizio o secondo diverse modalità che verranno comunicate ai cittadini. Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. E' possibile anche da parte degli utenti il conferimento diretto del RAEE presso gli ecocentri consortili.
4. Il ritiro ed il conferimento del RAEE è ammesso nei limiti previsti dal gestore.

ART. 23 - CONFERIMENTO RACCOLTA DI PILE ESAUSTE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e

degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. Le normali pile esauste (pile a bottone, pile stilo e rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche ecc..) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97, qualora non consegnate ad un rivenditore, devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di appositi contenitori presso sede comunale e negozi.
6. Gli accumulatori devono essere conferiti presso gli ecocentri consortili.
7. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
8. E' vietato immettere le pile e gli accumulatori nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli su tutto il territorio comunale, lungo le strade, vicino ai contenitori delle isole di prossimità .

ART. 24 - CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso gli uffici Comunali, farmacie, sedi sanitarie e centro di raccolta.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
5. E' vietato immettere i farmaci scaduti o inutilizzati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada vicino a contenitori delle isole di prossimità.

ART. 25 - CONFERIMENTO INDUMENTI USATI

1. La raccolta differenziata degli indumenti usati è finalizzata al riutilizzo degli stessi mediante apposita raccolta e cernita da parte del soggetto gestore .
2. I contenitori per la raccolta differenziata degli indumenti usati sono collocati in luoghi pubblici.
3. Nei contenitori degli indumenti usati vanno conferiti: indumenti in genere puliti, maglie, pantaloni, camicie, borse e scarpe, giocattoli in plastica in buono stato ecc.. Non vanno conferiti cuscini, attaccapanni, pentole, stracci sporchi e usurati, materassi ecc..

ART. 26 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e riutilizzabili indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani comprendenti i rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti, pneumatici, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.
2. Detti rifiuti devono essere conferiti dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di appositi contenitori presso sedi comunali, negozi e centri di raccolta (ecocentri). Il servizio di raccolta e smaltimento è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.

3. I distributori (attività commerciali) hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente le apparecchiature usate al momento della vendita di quelle nuove all'acquirente, a ragione di uno contro uno.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse, in accordo con il soggetto gestore, intraprendere nuove altre raccolte differenziate stabilirà modalità e conseguente comunicazione all'utenza all'atto dell'avvio.

ART. 27 - CONFERIMENTI PRESSO GLI ECOCENTRI CONSORTILI

1. Le utenze domestiche e non domestiche del territorio Comunale possono conferire i propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta consortili presenti sul territorio del Consorzio dei seguenti materiali.

Carta e cartone: quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole, imballaggi e confezioni di cartone o cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita, sacchetti di carta ecc.

Vetro: bottiglie, lastre di vetro, damigiane, barattoli, vasetti ecc;

Imballaggi in plastica, acciaio ed alluminio: Bottiglie in plastica, flaconi di sciroppi e creme, confezioni rigide per dolci, buste e sacchetti per alimenti. Vaschette per alimenti, per gelati, reti per frutta e verdura. Film e pellicole, vasetti yogurt, confezioni per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari. Contenitori per alimenti, bombolette spray per alimenti e per l'igiene personale. Chiusure metalliche per vasetti di vetro (es. quelle delle confetture, miele e passate di pomodoro), tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro. Scatole in acciaio per le confezioni regalo dei biscotti, cioccolati dolci e liquori. Lattine per bevande. Vaschette per la conservazione e il congelamento di alimenti. Fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato o coperchi yogurt. Scatolette per alimenti anche per gli animali. Tubetti per conserve e prodotti di cosmetica;

Metalli: attrezzi ed oggetti metallici, biciclette, monopattini in metallo, parti metalliche di mobili, componenti di arredamento, barattoli, latte e fusti vuoti e puliti (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.);

Legno: potature legnose di grossa dimensione, ceppi, rifiuti ingombranti legnosi, cassette, pallet, pedane, mobili, infissi privi di vetri ecc.;

Verde e ramaglie: sfalci, foglie e potature provenienti dalla manutenzione di aree verdi di origine domestica;

Rifiuti tessili: abiti smessi, scarpe e borse usate, tessuti e

stracci puliti; **Olio minerale e olio alimentare di provenienza domestica**

Rifiuti inerti: materiali inerti provenienti da costruzione e demolizione di origine domestica (fai da te), terra, pietre, cemento, mattoni, tegole, piastrelle, sanitari ecc. nella quantità massima stabilita dai Regolamenti degli ecocentri;

Pneumatici: pneumatici fuori uso di auto e moto in gomma di origine domestica nella quantità massima stabiliti dai Regolamenti degli ecocentri;

Rifiuti ingombranti: materassi, poltrone, mobili e componenti d'arredamento multimateriale, giocattoli, casse acustiche, specchi, sci ed altri attrezzi sportivi usati, mobili, elettrodomestici, ecc. di origine domestica;

Altri rifiuti pericolosi: pile esaurite ed accumulatori farmaci scaduti, cartucce vuote e nastri di stampanti per computer di origine domestica, toner;

Rifiuti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, monitor, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria,

stampanti, telefoni cellulari, videoregistratori e DVD, impianti stereo, aspirapolvere, ventilatori ecc..

2. Non vengono ritirati i seguenti materiali: estintori, fitofarmaci, eternit e materiali contenenti amianto, vetri contenenti all'interno reti di ferro o simili, parabrezza di vettura, radiatori e motori di vetture privati di tutti i liquidi, bombole di gas, materiali radioattivi, liquidi acidi e basici.
3. Gli Ecocentri sono presidiati, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi su flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati. Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.
4. In ogni caso devono essere osservate le modalità di conferimento stabilite dai Regolamenti degli Ecocentri, i quali possono stabilire per categorie di utenze e per tipologie di rifiuti, il conferimento a titolo oneroso.
5. Le utenze non domestiche possono conferire nei limiti delle qualità/quantità di rifiuti assimilati secondo le modalità stabilite dai Regolamenti degli Ecocentri.
6. E' vietato abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dell'area degli Ecocentri consortili o all'interno ma fuori dai contenitori e/o cassoni.

CAPO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 28 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:
 - a) pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
 - b) lavaggio delle strade e dei monumenti;
 - c) rimozione foglie;
 - d) pulizia dei mercati, fiere e manifestazioni;
 - e) pulizia dei giardini pubblici;
 - f) svuotamento dei cestini;
 - g) pulizia dell'arredo urbano;
 - h) rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
 - i) raccolta deiezioni canine;
 - j) raccolta siringhe abbandonate;
 - k) raccolta rifiuti cimiteriali;
 - l) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico.

ART. 29- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Le operazioni di pulizia manuale e/o meccanizzata del suolo pubblico interessano:
 - a) le strade classificate come comunali, le altre strade nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
 - c) le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - d) le aree allestite per i mercati, secondo quanto predisposto dai regolamenti mercatali. .
2. Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento.

ART. 30 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del servizio o ditta specializzata, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, previo accertamento degli eventuali oneri economici. L'Amministrazione Comunale, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi di rifiuti su aree private, l'Amministrazione Comunale emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al D. Lgs 152/06 s.m.i. (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempimento nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno

sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi su incarico specifico del gestore del servizio.

4. L'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree private, i terreni edificati e non, qualunque sia l'uso o la destinazione, devono essere conservati costantemente liberi da qualsiasi rifiuto a cura dei conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Comune, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Comune provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali esercizi commerciali, esercizi pubblici ecc., devono provvedere alla pulizia dell'area occupata durante e al termine dell'uso.

2. I gestori di pubblici esercizi, gelaterie artigianali, pizzerie al taglio ecc, dalla cui attività possono derivare rifiuti (carta, contenitori per alimenti, bibite e gelati, residui alimentari ecc.), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

3. All'esterno degli esercizi pubblici e degli uffici pubblici e privati è obbligatorio predisporre idonei contenitori per lo spegnimento e la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

ART. 33 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

1. Chiunque occupi temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali spettacoli viaggianti e luna-park, feste, sagre, mostre o altre manifestazioni di qualsiasi natura, deve inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti al Comune, almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione ed è soggetto al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.

2. E' fatto obbligo agli organizzatori di tenere pulita l'area durante i giorni di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra e di conferire i rifiuti prodotti secondo le modalità che verranno comunicate dal Comune.

3. Tutti gli eventi pubblici che prevedono somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare preferibilmente stoviglie riutilizzabili o stoviglie monouso in materiali biodegradabili compostabili, o biologici; che dovranno essere smaltiti e convogliati nel ciclo della raccolta dell'umido.

ART. 35 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

1. La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

ART. 36 - DEIEZIONI CANINE

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei cestini porta rifiuti..

ART. 37 - CAROGNE ANIMALI

1. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e vengono smaltiti dal gestore del servizio o da altra ditta autorizzata, fatte salve le prescrizioni impartite dal servizio veterinario.

ART. 38 - RACCOLTA SIRINGHE

1. Siringhe, aghi, ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta. Il personale addetto deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto e inviati presso centri autorizzati al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 39 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari di posteggi nei mercati e nelle fiere organizzate nel territorio comunale, debbono mantenere pulito il suolo pubblico e sgombrare dal rifiuto di qualsiasi tipo proveniente dalla propria attività, e sono soggetti al pagamento della tassa/tariffa secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti.

2. I rifiuti organici devono essere collocati all'interno dell'apposito contenitore fornito dal gestore del servizio da ritirarsi presso l'area a ciò destinata. Il suddetto contenitore al termine del mercato deve essere lasciato in prossimità del proprio posteggio.

3. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in appositi sacchi neri chiusi e devono essere lasciati in prossimità del proprio posteggio.

4. La plastica deve essere conferita in sacchi trasparenti chiusi e lasciati in prossimità del proprio posteggio.

5. La carta e il cartone devono essere piegati e accatastati in maniera ordinata in prossimità del proprio posteggio.

6. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 40 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono "rifiuti cimiteriali" tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come da lettera f) dell'art 184 del D.Lgs 152/2006.

2. In particolare si individuano come rifiuti cimiteriali:

- a) Materiali provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento (carte, cartoni, fiori, ceri ecc.);
- b) Rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione e di estumulazione (resti lignei del feretro, simboli religiosi della cassa, le stoffe ed il cuoio, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti di lamiere di zinco o di piombo e gli altri residui metallici in genere).

3. I rifiuti di cui al punto a) vengono gestiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ed assimilati.

4. Per i rifiuti di cui al punto b) la raccolta e il trasporto da parte del gestore del servizio deve avvenire in modo separato rispetto ai rifiuti urbani. Devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.

ART. 41 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il gestore del servizio deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale, secondo gli indirizzi dati dal Consorzio di Bacino.

CAPO 4 - OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese.

ART. 43 - DIVIETI

1. E' vietato:

- a) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza, per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- c) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti e lo spostamento anche temporaneo dei contenitori;
- d) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;
- e) il conferimento di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;
- f) il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.
- g) la combustione di qualunque tipo di rifiuto (ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1997, rami ramaglie, foglie ecc.);
- h) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori in qualsiasi zona del territorio comunale, sulle pubbliche vie o piazze;
- i) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti;
- j) depositare rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità o isole interrato meccanizzate, fuori dai contenitori.;
- k) utilizzare la propria tessera o la propria chiave (in caso di accesso controllato ai contenitori, alle isole di prossimità o interrato ecc..) per conferire rifiuti altrui o cederle in uso a terzi non autorizzati;
- l) conferire rifiuti provenienti da utenze domestiche nei cestini stradali;
- m) depositare alimenti per animali randagi vicino ai cassonetti delle isole di prossimità;
- n) esporre fronte strada i contenitori o i sacchi per la raccolta della plastica e ogni altra tipologia di rifiuto al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- o) il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale.

ART. 44 - CONTROLLI

1. La Provincia è competente per il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

2. Il compito di fare osservare le disposizioni del Regolamento, fermo restando le competenze di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689, è attribuito al Corpo di Polizia Municipale. Sono competenti in via speciale e per le materie di specifica

competenza, altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, i funzionari di Aziende Sanitarie Locali, le Guardie Ecologiche Volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, persone di altri enti preposti alla vigilanza. Resta ferma la competenza di altri soggetti previsti da specifiche normative.

3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 45 – ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E DI COMUNICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale. Organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, se istituiti, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Queste azioni potranno coinvolgere gli operatori pubblici e privati dei vari settori e le associazioni di volontariato od istituzioni che operano a fini ambientali, che potranno in proprio promuovere attività in merito, a seguito condivisione con l'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale attiva azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli Amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
4. L'Amministrazione Comunale attiva azioni ed attività per adulti nell'ambito dell'educazione ambientale attraverso l'Agenda 21 Locale (A21L), INFEA , gruppo ecovolontari comunali ed altri strumenti.
5. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti dovranno essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 46 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Disciplinare Tecnico Attuativo, del Regolamento comunale di Polizia Urbana o altri Regolamenti comunali vigenti, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 47 - RISARCIMENTO DANNI

1. Qualsiasi danno causato volontariamente o involontariamente, per depositi di rifiuti pericolosi o ardenti, a cassonetti, strutture delle isole di prossimità ed eventualmente a proprietà private sarà risarcito dai responsabili.

ART. 48 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e da altre normative specifiche in materia, sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi elencati nell'allegato A del presente Regolamento.
2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE SANZIONI

SANZIONI previste dal regolamento	DESCRIZIONE	MINIMO EDITTALE	MASSIMO EDITTALE
Art. 43, comma 1, lettera d) Art. 12 comma 6, lettera c)	il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati;	50,00 €	480,00 €
Art. 43, comma 1, lettera f) Art. 12 comma 6, lettera d)	Il conferimento di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	100,00 €	500,00 €
Art. 43, comma 1, lettera g)	Chiunque proceda alla combustione di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.	75,00 €	480,00 €
Art. 43, comma 1, lettera h)	L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori in qualsiasi zona del territorio Comunale, sulle pubbliche vie o piazze.	75,00 €	480,00 €
Art. 43, comma 1, lettera i)	Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti	75,00 €	480,00 €
Art. 43, comma 1, lettera j)	Il deposito di rifiuti, anche se in sacchetti, presso le isole di prossimità o isole interrato meccanizzate, fuori dai contenitori	50,00 €	480,00 €
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci	50,00 €	500,00 €